

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 14023

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 31 marzo 2016 alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- vista la deliberazione n. 12361 con la quale il Consiglio Direttivo dell'INFN, in data 24 maggio 2012, ha approvato la Convenzione tra l'INFN e l'Università degli Studi di Bari per il finanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato in regime di tempo pieno, per la durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010, successivamente stipulata in data 18 giugno 2012;
- preso atto che a seguito della stipula della suddetta Convenzione l'Università ha indetto una procedura concorsuale per due posizioni di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) L. 240/2010, vinta dalle Dott.sse Silvia Rainò e Annalisa Mastroserio;
- visto l'art. 24, comma 3, lettera a) della suddetta Legge in base al quale le Università possono stipulare contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuate sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- visto che gli art. 2 e 6 della suddetta Convenzione prevedono la possibilità, a carico dell'INFN, di finanziare la proroga di un anno per i due posti di ricercatore a tempo determinato;
- visto che il Consiglio di Dipartimento Interateneo ha proposto la proroga biennale dei contratti delle dott.sse Rainò Silvia e Mastroserio Annalisa, sulla base della valutazione positiva delle relazioni predisposte sull'adeguatezza dell'attività didattica e di ricerca prestata dalle stesse;
- esaminato lo schema di Atto Aggiuntivo di modifica e proroga alla Convenzione sottoscritta in data 18.06.2012, tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, allegato e che fa parte integrante della presente deliberazione;
- visto in particolare l'art. 4 del suddetto schema di Atto Aggiuntivo di modifica e proroga alla Convenzione sottoscritta in data 18.06.2012, tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in base al quale, in deroga a quanto previsto dai suddetti art. 2 e 6 della menzionata Convenzione, l'INFN si impegna a corrispondere all'Università la somma di € 96.784,02 a copertura dell'onere finanziario connesso alla proroga biennale di uno dei due contratti di ricerca sopra menzionati;

- visto altresì l'art. 4 comma 2 della Schema di Atto Aggiuntivo in base al quale *"L'INFN si impegna ad adeguare l'importo di ciascuna annualità agli eventuali costi di progressione di carriera e per futuri adeguamenti contrattuali retributivi, previdenziali, fiscali e di ogni altra natura previsti a norma di legge, fermo restando che l'importo di ciascuna annualità non potrà superare in ogni caso € 50.000,00"*;
- vista la richiesta formulata dal Direttore della Sezione di Bari, con lettera del 22 marzo 2016, relativa alla proroga di due posti di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università degli Studi di Bari;
- **premesso che lo schema di Atto Aggiuntivo di cui alla presente deliberazione comporta per l'Istituto un onere finanziario complessivo non superiore ad € 100.000,00;**
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 33 voti favorevoli;

DELIBERA

- 1) Di approvare l' "Atto Aggiuntivo di modifica e proroga alla Convenzione sottoscritta in data 18.06.2012, tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro" allegato e che fa parte integrante della presente deliberazione.
- 2) L'onere finanziario derivante dalla proposta di cui al precedente numero 1), valutato complessivamente in euro 100.000,00, trova copertura sui fondi disponibili al capitolo U1040102008 (assegni di ricerca) del Bilancio 2016 dell'Istituto.

**ATTO AGGIUNTIVO DI MODIFICA E PROROGA ALLA
CONVENZIONE, SOTTOSCRITTA IN DATA 18.06.2012, TRA
L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E L'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO**

TRA

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede legale in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, C.F. 84001850589, nel prosieguo denominato "INFN", in persona del suo Presidente prof. Fernando Ferroni, nato a Roma il 12/01/1952, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Istituto e a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n..... del

E

l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro di seguito denominata "Università" C.F. 80002170720, in persona del Rettore, prof. Antonio Felice Uricchio, nato a Bitonto (Ba) il 10/07/1961, domiciliato per la carica presso la sede universitaria e a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

PREMESSO

- che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base ai propri compiti istituzionali, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti

- all'attività in tali settori, avvalendosi in via prioritaria della collaborazione delle Università regolata con apposite Convenzioni;
- considerato che le attività dell'Università nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinente all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti dove hanno sede le Sezioni dell'INFN;
 - che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in base ai propri compiti istituzionali, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università;
 - che è già in atto una consolidata e fruttuosa collaborazione scientifica tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Dipartimento Interateneo di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari e che è interesse di entrambe le Parti potenziare i rapporti di collaborazione scientifica nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali e nelle tematiche di comune interesse e promuovere il reclutamento di ricercatori a tempo determinato;
 - che, in particolare, in data 18.06.2012 è stata stipulata la convenzione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il finanziamento di due posti di ricercatore a tempo determinato, di tipo a) in regime di tempo pieno, per la durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 24 comma 3 lett.a) della Legge n. 240/2010;
 - che gli artt. 2 e 6 della citata convenzione prevedono la possibilità, a carico di INFN, di finanziare la proroga di un anno per i due posti di ricercatore a tempo determinato;

- che con DD.RR. n. 4557 e n. 4559 del 21.09.2012 sono state espletate le selezioni pubbliche per due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 comma 3 lett. a) della Legge n. 240/2010;
- che con DD.RR. n. 797 e n. 798 del 28/02/2013 sono stati approvati gli atti concorsuali e sono risultate vincitrici le dott.sse Silvia Rainò e Annalisa Mastroserio;
- che sono stati stipulati, con le citate vincitrici, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno a decorrere dal 02.05.2013 e fino al 01.05.2016;
- che l'articolo 24 comma 3 lett. a) sancisce, tra l'altro, che *le Università possono stipulare contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro;*
- che la Legge di Stabilità 2016 (comma 251 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha sancito che *“A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente (rispetto degli indicatori di sostenibilità economico-finanziaria), è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over;*
- che il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica, nella seduta del 20.10.2015, ha proposto la proroga biennale dei contratti delle dott.sse Annalisa Mastroserio e Silvia Rainò, sulla base delle relazioni predisposte dal medesimo Dipartimento sull'attività didattica e di ricerca;
- che il D.M. n. 242/2011 prevede, tra l'altro, *che l'attività di didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la*

proroga sia valutata da una apposita commissione, nominata dal Rettore e disciplinata con regolamento di ateneo, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento;

- che il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica, nella seduta del 23.3.2016, ha approvato le relazioni predisposte sull'adeguatezza dell'attività didattica e di ricerca svolte dalle ricercatrici dott.sse Annalisa Mastroserio e Silvia Rainò;
- che con D.R. n. 843 e 844 del 25.3.2016 sono state nominate le Commissioni per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dalle ricercatrici;
- che la citata Commissione, nella riunione del 29/03/2016, ha valutato positivamente l'adeguatezza delle predette attività svolte dalle ricercatrici in relazione a quanto stabilito nei rispettivi contratti;
- che, pertanto, il Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del, ha approvato la proroga biennale dei contratti delle ricercatrici, subordinatamente ad acquisizione da parte dell'INFN delle risorse finanziarie, ai sensi del successivo articolo 4, a copertura della proroga di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo a), art. 24 co. 3 lett.a) Legge n. 240/2010 e fermo restando l'impegno del Dipartimento Interateneo di Fisica a finanziare la proroga dell'altro contratto come da delibera dello stesso Dipartimento del 20.10.2015;
- che il Dipartimento per la Gestione delle Risorse Finanziarie, con nota del 19.02.2016, ha comunicato che il costo di un ricercatore a tempo determinato in regime di tempo pieno, è pari a € 48.392,01 per ciascun anno;
- considerato che, a norma della succitata convenzione, la copertura finanziaria per un importo di € 96.784,02, è assicurata dall'INFN;

- che si rende pertanto necessario modificare la convenzione stipulata con l'INFN in data 18.06.2012 nella parte in cui è prevista l'eventuale proroga annuale dei predetti contratti;
- che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del e del, hanno approvato lo schema del presente Atto aggiuntivo;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, a parziale modifica della convenzione stipulata nel 2012, convengono, al fine di finanziare la proroga biennale dei contratti triennali delle due ricercatrici Dott.sse Annalisa Mastroserio e Silvia Rainò, vincitrici delle selezioni pubbliche indette con DD.RR. n. 4557 e n. 4559 del 21.09.2012, per la prosecuzione delle ricerche nell'ambito della Fisica nucleare, subnucleare o astroparticellare, e pertanto, stipulano quanto segue:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 2

Oggetto della presente Convenzione è il finanziamento, da parte dell'INFN della proroga biennale di uno dei due contratti di cui alle premesse, attraverso l'erogazione dell'importo relativo alle due annualità, fermo restando la copertura delle due annualità dell'ulteriore contratto a carico dell'Università – Dipartimento Interateneo di Fisica.

ART. 3

3.1 – Le suddette proroghe sono concesse dall'Università in considerazione della valutazione positiva delle attività di ricerca svolte dalle dott.sse Annalisa

Mastroserio e Silvia Rainò ai sensi del Decreto MIUR n. 242/2011 e del vigente regolamento d'Ateneo in materia.

3.2 – Nell'ipotesi in cui una delle ricercatrici, nell'esercizio dei suoi diritti, cessi per qualsivoglia ragione le attività, fatti salvi gli effetti già prodotti, l'onere a carico dell'INFN sarà proporzionalmente ridotto, in ragione del periodo di mancata fruizione del finanziamento.

3.3 – La stipula del presente Convenzione non obbliga l'Università alla proroga dei contratti del personale ricercatore nell'ipotesi di impedimenti giuridici alla proroga stessa; in tal caso, se l'impedimento giuridico è di carattere temporaneo, l'efficacia della Convenzione viene sospesa e la sua durata viene prorogata per un periodo pari a quello di permanenza dell'impedimento all'assunzione. Se, al contrario, l'impedimento è di carattere definitivo, la Convenzione si risolverà di diritto e l'INFN non sarà più tenuta all'erogazione del finanziamento di cui all'art. 4 della presente Convenzione e, per l'effetto, l'Università sarà tenuta a restituire le somme ricevute e non utilizzate.

ART. 4

4.1 - Il finanziamento per un importo totale di due annualità a copertura di un contratto di ricercatore a tempo determinato, pari a € 96.784,02, (comprensivo di costo annuale lordo, contributo tesoro, contributo opera previdenziale, Irap, indennità disoccupazione) verrà corrisposto dall'INFN all'Università in due rate annuali, secondo le seguenti modalità:

- la prima rata, pari ad € 48.392,01, entro 30 giorni dalla stipula del presente Atto;
- la seconda rata, pari ad € 48.392,01, sarà corrisposta entro e non oltre il mese in cui è stato stipulato il presente Atto, dell'anno di riferimento.

4.2 - L'INFN si impegna ad adeguare l'importo di ciascuna annualità agli eventuali costi da progressioni di carriera e per futuri adeguamenti contrattuali

retributivi, previdenziali, fiscali e di ogni altra natura previsti a norma di legge, fermo restando che l'importo di ciascuna di esse non potrà superare in ogni caso € 50.000,00.

ART. 5

Le ricercatrici svolgeranno la propria attività di ricerca nell'ambito di quanto previsto nel contratto triennale in corso, ovvero:

- dott.ssa Annalisa Mastroserio: studio delle interazioni nucleo-nucleo nell'esperimento Alice ad LHC
- dott.ssa Silvia Rainò: studio della radiazione cosmica gamma con apparati satellitari e di superficie

secondo un programma concordato tra il Direttore della Sezione di Bari e il Direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.

ART. 6

La presente Convenzione ha la durata di due anni dalla data di stipula e comunque per il tempo necessario alla copertura finanziaria della proroga biennale dei contratti oggetto del presente atto.

ART. 7

Per qualsiasi controversia legata all'applicazione della presente convenzione, Foro competente è il Tribunale di Roma.

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 9

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - codice dell'Amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è esente da tasse e imposte indirette diverse

da quelle sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1 commi 353 e 354 della L.
23.12.2005 n. 266.

DATA*

FIRMA**

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Il Presidente
Prof. Fernando Ferroni

FIRMA**

Università degli Studi di Bari
Il Rettore
Prof. Antonio Felice Uricchio

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.